CAMERA DEI DEPUTATI N. 4117-A

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORE **BIANCHI FORTUNATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTINELLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

nella seduta dell'11 settembre 1962

—

Norme in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura

Presentata alla Presidenza il 12 novembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La particolare struttura economico-sociale dell'agricoltura italiana ha sempre posto problemi di non lieve entità per l'attuazione di un efficiente sistema di previdenza sociale nel settore agricolo.

Sin dal 1935 (epoca alla quale risale la più importante legislazione che riorganizzò sulle basi ancor oggi vigenti, il sistema tecnico-assicurativo per l'attuazione della previdenza sociale in generale), apparve chiaro che una regolamentazione unica della materia mal si conciliava con le esigenze specifiche determinate, nel settore agricolo, dalla sussistenza di quelle particolari condizioni alle quali si è fatto cenno.

Furono, quindi, avviati studi per superare una situazione che, di fatto, si traduceva in una sostanziale esclusione delle popolazioni agricole dal campo di applicazione delle assicurazioni sociali obbligatorie.

Tali studi si concretarono, nel periodo 1938-1940, nella emanazione di due provvedimenti: il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 ed il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Con essi furono introdotti due principî fondamentali: quello della riscossione unificata di tutti i contributi di previdenza ed assistenza sociale e quello dell'accertamento di detti contributi sulla base dell'impiego medio presunto di mano d'opera da parte di ciascuna azienda agricola.

È superfluo, in questa sede, esporre – nei suoi dettagli tecnici ed organizzativi – lo speciale sistema introdotto in agricoltura; basterà qui ricordare che, tra l'altro, l'adozione del criterio presuntivo per l'accertamento dei contributi, determinò la necessità di far ricorso, per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni, a criteri non solo particolari, ma addirittura anomali rispetto ai principî basilari che regolano, in via generale, il rapporto giuridico di assicurazione sociale.

Qualunque sia il giudizio che, sul piano giuridico, può esser dato del sistema, non può disconoscersi, sul piano sociale, che esso – in quanto praticamente consentì l'accesso alla previdenza sociale del settore agricolo – conseguì risultati ampiamente positivi.

Sul piano tecnico ed economico il criterio introdotto nel 1938 denunciò, indubbiamente, alcuni inconvenienti, aggravati poi dal venir meno del sistema sindacale corporativo, sulla cui esistenza esso poggiava per molti aspetti della sua applicazione pratica.

Tali inconvenienti – sulla cui gravità, comunque, si è, da qualche parte, forse un po' troppo drammatizzato – consigliarono, nell'immediato dopoguerra, la ricerca di altri sistemi di accertamento contributivo e di individuazione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni, più vicini, quanto meno sul piano concettuale, a quelli vigenti per gli altri settori della produzione.

È del 1948 il provvedimento che demandava a speciali organi amministrativi provinciali la facoltà di disporre che l'accertamento contributivo venisse effettuato con riferimento all'impiego effettivo di mano d'opera da parte di ciascuna azienda agricola e che ai lavoratori venissero attribuite, ad ogni fine previdenziale ed assistenziale, le giornate di effettiva occupazione.

Trattavasi, evidentemente, di un vero e proprio tentativo sperimentale, circondato, come tale, da molte cautele, ma che – considerate le condizioni obiettive esistenti nel 1948 – può senz'altro considerarsi notevole.

Di fatto, il nuovo sistema venne, agli inizi, applicato in un numero ristrettissimo di provincie, nelle quali sussistevano condizioni particolarmente favorevoli alla sua attuazione.

In seguito, parallelamente all'evolversi della situazione economica nazionale – alla quale, tra l'altro, conseguirono profonde modifiche nel campo dell'occupazione della mano d'opera agricola e nel campo dell'organizzazione tecnica delle aziende – fu possibile dare ad esso sempre più ampia applicazione, tanto che, nell'annata agraria 1961-62, esso era in vigore in gran parte del territorio nazionale e precisamente in 69 province su 91.

La graduale generalizzazione del sistema cosidetto effettivo denunciò, ovviamente, le imperfezioni della sua regolamentazione e l'inadeguatezza degli strumenti giuridici predisposti per la sua attuazione: basterà ricordare l'assenza di norme legislative che regolassero, sia pure in via generale, le modalità di rilevamento della manodopera agricola e che prevedessero sanzioni per le irregolarità eventualmente commesse dagli interessati in riferimento a detta rilevazione.

Sotto tale aspetto, occorre dar atto ai vari organi amministrativi cui era demandata l'attuazione del nuovo sistema, che i risultati raggiunti in così sfavorevoli condizioni furono, senz'altro, soddisfacenti.

Risulta che al momento in cui intervenne la sentenza della Corte Costituzionale n. 65, pubblicata in data 26 giugno 1962, che dichiarò costituzionalmente illegittimo il sistema presuntivo di accertamento, erano in istato di avanzato studio da parte del Governo adeguati provvedimenti che – attraverso una più completa ed organica disciplina del sistema dell'accertamento effettivo – permettessero, da un lato, una migliore applicazione del sistema stesso laddove esso era già in vigore e, dall'altro, consentissero una sua ulteriore estensione.

In tale situazione è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale cui più sopra è fatto cenno, la quale, non solo ha reso di più urgente necessità una più organica e completa disciplina della materia, ma ha determinato carenze legislative alle quali è indifferibile provvedere ove si voglia evitare

una quasi totale paralisi dell'intero sistema previdenziale in agricoltura.

Proprio l'indifferibilità di tali esigenze ha consigliato di limitare rigorosamente l'oggetto del disegno di legge.

Certamente, dovendosi por mano a modifiche dell'ordinamento previdenziale agricolo, soluzione ideale sarebbe stata quella di affrontare tutti gli aspetti e di risolverne tutti i problemi.

In tale più ampio quadro avrebbe, soprattutto, potuto trovare una soluzione il problema costituito dalla differenza di intensità – tuttora esistente ma scarsamente giustificata – tra la tutela previdenziale assicurata ai lavoratori degli altri settori.

È, peraltro, di intuitiva evidenza che un provvedimento ispirato a tali più ampi obiettivi, avrebbe presupposto il superamento di numerose difficoltà di ordine finanziario, tecnico ed organizzativo e mal si sarebbe conciliato, quindi, con una esigenza tanto indifferibile qual'è, appunto, quella di adottare provvedimenti urgenti tesi ad evitare una paralisi della previdenza sociale in agricoltura.

* * *

La sentenza della Corte Costituzionale n. 65, pubblicata in data 26 giugno 1962, ha dichiarato illegittimi – per violazione degli articoli 3 e 76 della Costituzione – gli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte, quest'ultimo, in cui lasciava sussistere la possibilità di ricorso all'accertamento presuntivo di mano d'opera per ettaro-coltura.

La portata della sentenza è assai più vasta di quanto non possa, a prima vista, apparire: essa, infatti, non ha posto semplicemente il problema dell'accertamento (e quindi della riscossione) contributivo nelle zone in cui vigeva il sistema presuntivo, ma ha determinato, come già accennato, gravissime lacune alle quali non è possibile ovviare senza uno specifico intervento legislativo.

L'articolo 4 del regio decreto n. 1949 del 1940 enunciava, al primo comma, il criterio dell'accertamento presuntivo e dettava norme di carattere generale per la sua attuazione; nell'ultimo comma, peraltro, esso prevedeva che l'accertamento dovesse risultare da elenchi i quali costituivano l'atto concreto nei cui confronti i contribuenti potevano esperire i previsti mezzi di tutela amministrativa.

Dal dispositivo della sentenza n. 65 del 1962 della Corte Costituzionale risulta che detto articolo 4 è stato dichiarato illegittimo *in toto*; anche se dalla motivazione della sentenza emerge chiaro che la declaratoria di illegittimità intendeva colpire il solo primo comma dell'articolo, potrebbero, tuttavia, sussistere non infondati dubbi sulla validità giuridica dei mezzi di pubblicità degli accertamenti contributivi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 4; se tali dubbi si rivelassero, per avventura, esatti, difetterebbe lo strumento giuridico attraverso il quale il cittadino interessato può impugnare gli accertamenti contributivi, ancorché questi non fossero effettuati con criteri presuntivi.

In altri termini, il contribuente si vedrebbe iscritto a ruolo per un contributo calcolato su di una base imponibile che non ha avuto modo di conoscere e, quindi, di contestare.

Analogamente, l'articolo 5 del regio decreto n. 1949, oltre a dettare norme di carattere particolare in ordine all'attuazione dell'accertamento presuntivo, prevedeva l'istituzione, in ciascuna provincia, di una Commissione presieduta dal Prefetto, alla quale erano demandati compiti che, in parte, attenevano alla realizzazione dell'accertamento predetto ma, pure in parte, esulavano da esso (determinazione delle modalità dell'accertamento effettivo, accreditamento delle giornate-contributo ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi, funzioni consultive in materia di ricorsi).

Anche in tale caso, pur emergendo chiaramente dalla motivazione della sentenza che la declaratoria di illegittimità costituzionale intendeva riferirsi alle disposizioni attinenti l'accertamento presunto, nessuna discriminazione tra le varie disposizioni contenute nell'articolo 5 risulta nel dispositivo della sentenza stessa; onde deve concludersi che, ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, l'articolo 5 ha perduto *in toto* la sua efficacia a decorrere dal 27 giugno 1962.

Le Commissioni provinciali hanno, quindi, cessato la loro giuridica esistenza con il 27 giugno 1962 (giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza n. 65); conseguenza di intuitiva evidenza è che non possono essere esplicate le funzioni già ad esse demandate.

I riflessi di tale situazione sono di estrema gravità: attraverso l'accreditamento delle giornate-contributo, infatti, da una parte, si attualizzava il diritto del lavoratore iscritto negli elenchi nominativi alle prestazioni previdenziali, dall'altra, si perveniva, in pratica, alla determinazione quantitativa delle prestazioni stesse.

In concreto, dal 27 giugno 1962, manca uno degli strumenti giuridici essenziali per la corresponsione delle prestazioni ai lavoratori agricoli delle province in cui era vigente il sistema presuntivo di accertamento.

D'altra parte, mancando l'organo che dovrebbe deliberarne le modalità di attuazione, manca la possibilità di procedere, nelle province suddette, all'accertamento effettivo.

È bene, in proposito, sottolineare che tale circostanza non si riflette soltanto, come potrebbe a prima vista apparire, sul finanziamento delle gestioni previdenziali, ma concorre anch'essa a pregiudicare la possibilità di corrispondere le prestazioni ai lavoratori: da un lato, infatti, l'accreditamento delle giornate-contributo è strettamente collegato, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ai risultati della riscossione contributiva; da un altro lato, non può pensarsi ad una estensione, ai lavoratori delle province già interessate all'accertamento presuntivo, dei criteri di accreditamento stabiliti dalla legge per le zone in cui vige l'accertamento effettivo; questi ultimi criteri constano, infatti, sostanzialmente, nel riferimento alle effettive prestazioni lavorative di ciascun interessato: non è possibile, evidentemente, accertare tali effettive prestazioni in assenza dell'organo al quale la legge demandava *in via esclusiva* la determinazione delle modalità attraverso le quali detto accertamento dovrebbe effettuarsi.

In conclusione, allo stato attuale della situazione:

a) non può procedersi alla riscossione dei contributi nelle province in cui vigeva il sistema di accertamento dichiarato inconstituzionale;

b) analoga impossibilità – sia pure limitatamente ai contributi riferentisi ai compartecipanti ed ai piccoli coloni – sussiste anche nelle province in cui vigeva e vige l'accertamento effettivo: per la determinazione di detti contributi, infatti, si faceva, in ogni caso, ricorso ai criteri presuntivi;

c) non è possibile procedere all'accreditamento delle giornate-contributo e, quindi, alla corresponsione delle prestazioni, ai braccianti (nelle zone in cui vigeva l'accertamento presuntivo) ed ai compartecipanti e piccoli coloni (in tutto il territorio nazionale);

d) sussiste il dubbio che difetti il mezzo di pubblicità degli accertamenti contributivi ed, in conseguenza, la possibilità, da parte degli interessati, di contestarli;

e) è venuto meno, nella definizione del contenzioso amministrativo, l'apporto prezioso di un organo consultivo del quale erano chiamati a far parte qualificati rappresentanti delle categorie interessate (datori di lavoro e lavoratori).

Un siffatto quadro della situazione rende, ovviamente, superflua ogni e qualsiasi considerazione circa la necessità e l'urgenza del presente disegno di legge: basta por mente alle conseguenze che si avrebbero sul piano sociale, economico e politico, ove si verificasse la sospensione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli delle zone maggiormente depresse del Paese, basta pensare agli effetti di una notevole contrazione del gettito contributivo nel momento in cui il maggior ostacolo che si frappone alla espansione, da tutti auspicata, della tutela previdenziale nel settore agricolo è costituito proprio dalle difficoltà in cui si dibattono le Gestioni interessate.

Per avere un esatto quadro di tali difficoltà, non sarà inutile riportare i seguenti dati di raffronto (espressi in milioni di lire) tra costo delle prestazioni e gettito dei così detti « contributi agricoli unificati » (con esclusione cioè dei contributi mutualistici e previdenziali dei lavoratori autonomi) desunti dal bilancio di previsione del Servizio contributi agricoli unificati per l'esercizio 1962:

Costo preventivato delle prestazioni:	
Assistenza invalidità e vecchiaia lavoratori subordinati	102.000
Assistenza malattia lavoratori subordinati mezzadri e coloni .	34.300
Assistenza tubercolosi	13.800
Indennità disoccupazione . . .	28.000
Assegni familiari	65.000
Tutela maternità	1.100
Assistenza orfani lavoratori. .	265
	249.465
Gettito preventivato contributi agricoli unificati	25.798
Differenza.	218.667

I dati di cui sopra non tengono, peraltro, conto dell'incremento di spesa derivante dal recente aumento delle pensioni e, soprattutto, dalla elevazione dei minimi; il costo delle prestazioni dovrebbe superare quindi, nel 1962, i 270 miliardi di lire.

Di contro, l'effettivo introito contributivo raggiungerà appena i 15 miliardi di lire, giacché l'importo dei contributi la cui riscossione si è dovuta necessariamente sospendere a seguito della sentenza della Corte

Costituzionale supera, sia pure di poco, i 10 miliardi di lire.

In concreto, le Gestioni previdenziali si troveranno, alla fine del corrente anno, a dover far fronte ad un disavanzo calcolabile in ben 255 miliardi di lire.

Vero è che a colmare tale scoperto intervengono sia lo Stato, sia, soprattutto, l'apporto mutualistico degli altri settori della produzione; è anche vero, peraltro, che di fronte a così disastrose risultanze di bilancio, molto più difficoltosa appare la soluzione del problema costituito dall'adeguamento delle prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli.

* * *

È ovvio che la decisione della Corte Costituzionale, per i principî che autorevolmente afferma, non può non influenzare i criteri ispiratori di una nuova regolamentazione della materia.

Innanzi tutto, occorre osservare che il vizio di incostituzionalità degli articoli 4 e 5 del regio decreto n. 1949 del 1940, è stato, dalla sentenza n. 65, delineato sotto un duplice profilo: quello della violazione dell'articolo 76 della Costituzione, in quanto si sarebbe ecceduto dai limiti della delega prevista dall'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, per la determinazione delle modalità dell'accertamento contributivo; quello della violazione dell'articolo 3 della Costituzione, in quanto il sistema introdotto con il regio decreto n. 1949, avrebbe determinato disparità di trattamento tra cittadini versanti in eguali condizioni.

In altri termini, i vizi riscontrati sono uno di carattere formale (violazione dell'articolo 76) ed uno di carattere sostanziale (violazione dell'articolo 3).

Se è da ammettere che il primo vizio potrebbe esser sanato con la legge formale, è da escludersi, invece, che altrettanto possa farsi per il secondo: è necessario, pertanto, che la nuova disciplina della materia prescinda completamente dai principî affermati dalle norme dichiarate incostituzionali.

Essendo pacifico che la situazione non è matura per una estensione pura e semplice al settore agricolo dei sistemi vigenti per gli altri settori della produzione, non rimane altra via da seguire che quella tracciata dalla legge del 1948 sull'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera.

A tale criterio si è attenuto il disegno di legge ora in esame, recependo i criteri ispiratori della legge del 1948, ma dettando, nel contempo, una più completa ed organica disciplina della materia, ispirata anche dalle risultanze della esperienza acquisita in quasi 14 anni.

Si è già accennato, sia pure per inciso, alla impossibilità di limitare le innovazioni al solo settore contributivo, lasciando invariata la disciplina dell'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni.

A parte, infatti, la considerazione che tale disciplina trovava la sua unica giustificazione sul piano logico e giuridico nella sussistenza del sistema di accertamento contributivo basato su criteri presuntivi, non sembra dubbio che ad essa possano estendersi le stesse considerazioni che hanno indotto la Corte Costituzionale a ritenere contrari ai principî stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione gli articoli 4 e 5 del regio decreto n. 1949.

Nella sentenza n. 65 si possono, anzi, cogliere non velati accenni a tale questione, per cui è lecito pensare che le norme regolanti l'accertamento dei lavoratori si siano sottratte ad una declaratoria di incostituzionalità per la sola circostanza che esse non erano, in quel momento, sottoposte al vaglio della Corte.

Anche a voler trascurare ogni altra, pur valida, considerazione, v'è quindi, da rilevare che sarebbe inconcepibile, oltreché inutile, riprodurre nella nuova legge una disciplina che, secondo ogni ragionevole previsione, sarebbe destinata ad andare incontro ad una declaratoria di illegittimità costituzionale.

La regolamentazione prevista dal disegno di legge rappresenta, d'altronde, una soluzione che, da una parte, tiene conto della evoluzione dei criteri tecnico-assicurativi affermatisi in questi ultimi anni e, dall'altra, rende meno stridenti i contrasti sin qui lamentati tra la disciplina vigente nel settore agricolo e quella vigente negli altri settori.

È stato, infatti, conservato il principio della unificazione di tutti i contributi previdenziali, alla realizzazione del quale si tende, come è noto, anche negli altri settori della produzione; d'altra parte, si è ricomposta, anche in agricoltura, quella unicità del rapporto giuridico di assicurazione sociale che, difettando in vigenza del sistema presuntivo, costituiva notevole intralcio tecnico e causa non ultima, anche se non essenziale, della minore tutela previdenziale assicurata ai lavoratori agricoli.

* * *

Il disegno di legge consta di due parti: nella prima si dettano norme di carattere generale – valevoli per tutto il territorio nazionale – in materia di accertamento contributivo, di accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni e di accreditamento dei contributi riscossi ai lavoratori interessati.

Volendo sintetizzare il contenuto specifico di tale prima parte, si potrà dire che ciascun datore di lavoro sarà tenuto al pagamento dei contributi in relazione alla manodopera effettivamente assunta, mentre a ciascun lavoratore saranno accreditati i contributi riscossi in misura esclusivamente dipendente dalle sue effettive prestazioni di lavoro.

Positiva è la soluzione data dall'articolo 7 al problema del finanziamento del Servizio abolendo l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dall'articolo 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e provvedendovi mediante un contributo a carico delle gestioni previdenziali. Tale soluzione acconsentirà, peraltro, di superare le remore che oggi determinano il grave stato di disagio del personale del Servizio contributi agricoli unificati che tanto bene ha meritato.

Nella seconda parte del disegno di legge sono, invece, previste disposizioni transitorie tese a fronteggiare, nelle zone in cui vigeva il sistema presuntivo, la situazione contingente determinata dalla pronuncia della Corte Costituzionale, assicurando, da un lato, la continuità del gettito contributivo ed evitando, dall'altro, ogni interruzione nella erogazione delle prestazioni ai lavoratori interessati.

Il testo allegato, approvato dalla XIII Commissione (Lavoro e previdenza sociale), ricalca, nella sua struttura fondamentale, il testo del disegno di legge governativo.

Gli emendamenti approvati non sono, infatti, numerosi: la maggior parte di essi è tesa a conseguire un perfezionamento tecnico e giuridico della regolamentazione, perfezionamento che non può non trovare consenziente il Relatore.

Il Relatore stesso deve, invece, confermare le proprie riserve – già esplicitamente avanzate nel corso della discussione in seno alla Commissione – su tre degli emendamenti approvati a maggioranza.

A) Con il primo (emendamento aggiuntivo all'articolo 2), si prevede che, nel caso in cui il lavoratore non convalidi con la propria firma l'annotazione di occupazione apposta sul libretto dal datore di lavoro, ed affermi, inoltre, che l'annotazione stessa non corrisponde a verità, spetta al datore di lavoro fornire la prova della veridicità dell'annotazione.

A tale proposito è da osservare, innanzitutto, che viene presupposta l'esistenza di una firma di convalida del lavoratore la quale non solo non è prevista dal primo comma dell'articolo 2, ma che, se fosse introdotta, costituirebbe un notevole intralcio di carattere tecnico ed organizzativo oltreché una complicazione per il lavoratore stesso; tanto è vero tutto ciò, che in nessuna Provincia le Commissioni cui era sinora demandato il compito di determinare le modalità dell'accertamento effettivo e delle quali facevano parte ben tre rappresentati dei lavoratori, hanno mai pensato, in quattordici anni, di introdurre l'istituto della convalida da parte del lavoratore della annotazione del datore di lavoro.

Quindi, anche se si volesse accogliere il principio ispiratore dell'emendamento, questo, ad avviso del Relatore, dovrebbe essere riformulato in maniera da renderlo di più piana interpretazione ed, in ogni caso, più aderente alla regolamentazione stabilita in via generale per il rilevamento della manodopera impiegata da ciascuna azienda.

È tuttavia lo stesso principio informatore dell'emendamento che desta perplessità profonde; a parte la considerazione che l'inversione, a danno del contribuente, dell'onere della prova costituisce, in materia tributaria, un inedito di dubbia legittimità costituzionale, non può essere trascurato il fatto che l'articolo 5 del disegno di legge prevede come reati sia l'omissione dell'annotazione sia l'apposizione di annotazioni non veritiere. Attraverso l'emendamento in esame, verrebbe, pertanto, ad introdursi, sia pure in via indiretta, una ipotesi di responsabilità penale presunta, istituto questo palesemente iniquo e, comunque, sicuramente contrario ai principi desumibili dall'articolo 27 della Costituzione.

Non intende con ciò il Relatore disconoscere l'importanza dei motivi che hanno ispirato i presentatori dell'emendamento; osserva peraltro, che, mentre alla tutela dei diritti del lavoratore il disegno di legge già provvede con mezzi idonei, di natura preventiva e repressiva, una eventuale ulteriore intensificazione di tale tutela andrebbe affidata a strumenti tecnicamente più pratici ed efficenti e, comunque, immuni da dubbi di legittimità costituzionale che da soli ne condi-

zionerebbero, in modo determinante, la efficacia.

B) Altro emendamento sul quale il Relatore intende confermare le proprie riserve è quello con il quale si specificano le province in cui deve applicarsi la disciplina transitoria prevista dagli articoli 8, 9, 10 del disegno di legge.

Innanzi tutto, mentre tale disciplina transitoria è tesa a regolare situazioni particolari determinate dalla sentenza della Corte Costituzionale *nelle zone in cui vigeva lo accertamento presuntivo*, nell'elenco approvato a maggioranza sono comprese province (Bologna, Roma e Viterbo) nelle quali, alla data del 26 giugno 1962, già era stato introdotto l'accertamento effettivo.

A parte l'elemento illogico che siffatta circostanza determina, vi è da osservare come l'emendamento presti il fianco a possibili eccezioni di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dell'articolo 3 della Costituzione: non si vedono, infatti le ragioni per le quali i lavoratori ed i datori di lavoro di Bologna, Roma e Viterbo debbano ricevere un trattamento differenziato rispetto a quello riservato ai lavoratori ed ai datori di lavoro delle altre province in cui vigeva l'accertamento effettivo.

In secondo luogo, *l'introduzione dell'emendamento determina una lacuna gravissima, alla quale, in ogni caso, sarebbe indispensabile provvedere.*

È noto, infatti, che per le compartecipazioni e le piccole colonìe, *anche nelle province in cui era stato introdotto l'accertamento effettivo*, veniva osservata, sia ai fini della contribuzione che a quelli della compilazione degli elenchi nominativi, la disciplina dichiarata incostituzionale.

Una conferma dell'emendamento comporterebbe, quindi, la conseguenza, che, *nelle province non comprese nell'elenco approvato*, i compartecipanti ed i piccoli coloni non potrebbero beneficiare delle disposizioni particolari previste dall'articolo 8, mentre i rispettivi concedenti si vedrebbero aperta praticamente la strada per conseguire un ingiustificato ed ingiustificabile esonero da contribuzione per tutte le annate agrarie antecedenti quella in corso.

Ove, pertanto, si intendesse mantenere ad ogni costo il criterio della elencazione (che, ripetesi, appare viziato da illegittimità costituzionale, alla luce dei principi affermati dalla più volte ricordata sentenza), *dovrebbero, in ogni caso, dettarsi norme particolari per per le partecipazioni e le piccole colonìe delle province non comprese nell'elenco.*

L'emendamento non può, comunque, essere assolutamente introdotto nell'articolo 10, il quale disciplina la definizione dei rapporti contributivi insorti in vigenza del sistema presuntivo e non ancora definiti.

È chiaro che, adottando il criterio dell'elencazione, rimarrebbe fuori del campo di efficacia della norma la regolamentazione di quei rapporti insorti *antecedentemente all'introduzione del sistema di accertamento effettivo*, nelle province in cui tale sistema vigeva alla data del 26 giugno 1962.

In conclusione, il Relatore, nel confermare le obiezioni di principio all'emendamento, ritiene che, nel caso esso dovesse essere confermato, dovrebbe comunque procedersi:

a) alla introduzione di norme particolari per i piccoli coloni ed i compartecipanti delle province non comprese nell'elenco;

b) alla limitazione dell'emendamento stesso agli articoli 8 e 9, ritornando, per l'articolo 10, alla formula prevista dal testo governativo (« Nelle province in cui, antecedentemente alla data del 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dell'impiego medio presunto di mano d'opera per ettaro-coltura, . . . »).

C) Terzo emendamento, infine, sul quale il Relatore ritiene di mantenere le proprie riserve è quello introdotto all'articolo 8 con deliberazione a maggioranza, il quale accorda facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di prorogare sino a due anni successivi all'annata agraria 1963-64 la validità degli elenchi nominativi in vigore alla data del 25 giugno 1962.

A parte ogni considerazione sulla opportunità o meno di affidare alla discrezionalità di un organo avente natura amministrativa l'adozione di un provvedimento avente riflessi di indubbia importanza e delicatezza e la cui eccezionalità non può, comunque, essere disconosciuta, sta di fatto che la proroga prevista dall'emendamento verrebbe ad aggiungersi ad altra proroga biennale già stabilita dal disegno di legge e sulla cui portata sono già insorte non lievi perplessità di varia natura.

Il Relatore ritiene, pertanto, di dover richiamare la particolare attenzione della Camera sul contenuto e la portata dell'emendamento, onde far sì che, qualunque sia la definitiva decisione che verrà adottata, essa abbia il conforto di un adeguato approfondimento sotto ogni aspetto.

* * *

In conclusione, il Relatore ritiene che il disegno di legge – considerati i ben circoscritti limiti che esso si propone – meriti senz'altro un apprezzamento positivo.

È evidente che altri e non meno importanti problemi rimangono da risolvere nel campo della previdenza sociale in agricoltura ed è indiscutibile, altresì, che essi dovranno essere affrontati a scadenza molto breve.

Come, però, si è già avuto modo di osservare, tali problemi non avrebbero potuto trovare la loro soluzione in questa sede, senza pregiudicare la definizione del presente disegno di legge la cui indifferibilità è in diretta connessione con la situazione di emergenza che ne ha determinato la presentazione.

BIANCHI FORTUNATO. *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1961-62, i contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'agricoltura ai sensi del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sono accertati, per ciascuna annata, sulla base dell'effettivo impiego di mano d'opera rilevato, nelle singole aziende, nel corso dell'annata stessa.

I contributi vengono provvisoriamente riscossi sulla base dell'impiego di mano d'opera accertato, negli stessi terreni, nel corso dell'annata agraria precedente, salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi alla fine dell'annata agraria.

ART. 2.

L'accertamento di cui al precedente articolo è effettuato mediante la distribuzione ai lavoratori interessati di un libretto sul quale il datore di lavoro dovrà annotare le giornate effettuate alle proprie dipendenze dall'intestatario del libretto, apponendo la propria firma in calce alla annotazione.

Il modello del libretto sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e verrà distribuito a cura del Servizio contributi agricoli unificati.

Le altre modalità di accertamento sono determinate da una Commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal capo dell'Ufficio provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono nominati dal prefetto, sentite le organizzazioni sindacali della provincia.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate sul *Foglio annunci legali della provincia* e sono sottoposte al controllo del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale può annullarle in tutto ed in parte o riformarle, sentita la Commissione centrale di cui al decreto legge luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

I contributi vengono provvisoriamente riscossi sulla base dell'impiego di manodopera accertato, negli stessi terreni, nel corso della annata agraria precedente, salvo conguaglio attivo o passivo da effettuarsi sulla base del dati relativi all'annata agraria.

ART. 2.

L'accertamento di cui al precedente articolo è effettuato mediante la distribuzione ai lavoratori interessati di un libretto, sul quale il datore di lavoro dovrà annotare le giornate effettuate alle proprie dipendenze dall'intestatario del libretto, convalidando con la propria firma l'annotazione.

Nel caso in cui il lavoratore non convalidi con la propria firma l'annotazione ed affermi che l'annotazione stessa non corrisponde a verità, spetta al datore di lavoro fornire la prova della veridicità della stessa.

Identico.

Identico.

Identico.

Coloro che concedono i propri terreni a compartecipazione sui prodotti e coloro che concedono a colonia parziaria fondi nei quali l'impiego di mano d'opera colonica non raggiunga le 120 giornate all'anno, debbono, alla fine di ciascuna annata agraria, denunciare le giornate lavorative impiegate per la coltivazione dei terreni stessi, per la scutodia e l'allevamento del bestiame e per le attività complementari ed accessorie, nonché le esatte generalità dei compartecipanti.

La denuncia deve essere controfirmata dal compartecipante o dal capo della famiglia colonica.

Nulla è innovato per quanto concerne i mezzadri, nonché i coloni parziari concessionari di fondi nei quali l'impiego di mano d'opera colonica supera le 119 giornate all'anno.

ART. 3.

L'accertamento è fatto risultare da elenchi compilati distintamente per comune e contenenti l'indicazione del soggetto obbligato alla contribuzione, del numero di giornate accertate e del numero dei componenti i nuclei mezzadrili e colonici stabilmente addetti alla lavorazione del fondo.

Gli elenchi vengono pubblicati presso gli albi pretori dei singoli comuni; la pubblicazione degli elenchi ha luogo, di regola, dal 2 al 16 gennaio e dal 1 al 15 giugno di ciascun anno.

Il prefetto dà notizia della data di pubblicazione degli elenchi con avviso da pubblicarsi sul *Foglio annunci legali della provincia.*

Contro le risultanze degli elenchi è data facoltà agli interessati di ricorrere secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Il prefetto decide i ricorsi di cui al precedente comma, sentita la Commissione di cui all'articolo 2.

Ai ricorsi previsti dagli articoli 8 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e 4 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 460 del Codice di procedura civile.

Coloro che concedono i propri terreni a compartecipazione sui prodotti, debbono, alla fine di ciascuna annata agraria, denunciare le giornate lavorative impiegate per la coltivazione dei terreni stessi, per la custodia e l'allevamento del bestiame e per le attività complementari ed accessorie, nonché le esatte generalità dei compartecipanti.

Analoga denuncia deve essere presentata da coloro che concedono a colonia parziaria fondi nei quali l'impiego di mano d'opera non raggiunge le 120 giornate lavorative annue e che sono, pertanto, equiparati, ad ogni effetto previdenziale ed assistenziale, ai concedenti i propri terreni a compartecipazione familiare.

Le denunce devono essere controfirmate dal compartecipante o dal capo della famiglia colonica.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

L'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 460 del Codice di procedura civile, per le controversie disciplinate dagli articoli 8 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e 4 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, può essere proposta dopo

ART. 4.

Ad ogni fine previdenziale ed assistenziale saranno attribuite a ciascun lavoratore le giornate di effettiva occupazione nell'annata agraria precedente.

L'accertamento dei lavoratori aventi diritto alle prestazioni è effettuato dal Servizio dei contributi agricoli unificati che compila annualmente gli elenchi dei lavoratori stessi con l'indicazione delle giornate a ciascuno attribuite.

Gli elenchi vengono inviati alle Commissioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, le quali, entro trenta giorni dalla ricezione, possono proporre agli uffici di cui al comma precedente modifiche motivate.

Gli elenchi di cui al secondo comma sono pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Contro le risultanze degli elenchi sono ammessi ricorsi ai sensi del suddetto articolo 12; il prefetto decide i ricorsi sentita la Commissione di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

Chiunque altera il libretto di cui all'articolo 2 o appone sul medesimo annotazioni non veritiere è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Alla stessa pena di cui al comma precedente soggiace chi scientemente fa uso di libretti alterati o contenenti annotazioni non veritiere.

Il datore di lavoro che ometta o rifiuti di apporre le annotazioni di cui all'articolo 2 sul libretto del lavoratore assunto alle proprie dipendenze è punito, rispettivamente, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000 e da lire 50.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso in sede amministrativa senza che sia intervenuta la decisione.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

I componenti delle Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, ed i componenti della Commissione centrale di cui all'articolo 1 dello stesso decreto durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 6.

Identico.

Alle stesse pene di cui al primo comma soggiace chi ometta di presentare le denuncie di cui agli articoli 9, terzo comma, e 10, primo comma, della presente legge o le presenti reticenti od infedeli.

Se dai fatti previsti dal presente articolo è derivata una minore imposizione contributiva, il datore di lavoro è altresì tenuto al pagamento oltre, che del contributo evaso, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare del contributo stesso.

Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore, prima della apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal presente articolo.

La deliberazione della Commissione centrale è notificata al contravventore con fissazione del termine per il pagamento; se questo non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

ART. 6.

La misura dei contributi disciplinati dalla presente legge è annualmente determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno delle gestioni cui i contributi stessi si riferiscono, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonché all'entità del concorso dello Stato al finanziamento delle forme assicurative interessate.

Le misure di cui al comma precedente non possono, in alcun caso, superare del 50 per cento quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilite con decreto legislativo 13 maggio 1957, n. 853.

È abrogato l'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato ancora emanato il decreto di cui al primo comma, i datori di lavoro ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il provvedimento stesso, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

ART. 7.

La misura dei contributi disciplinati dalla presente legge è annualmente determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno delle gestioni cui i contributi stessi si riferiscono, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonché all'entità del concorso dello Stato al finanziamento delle forme assicurative interessate e in riferimento all'indice salariale delle singole province.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, è abolita l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dall'articolo 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

A decorrere dalla stessa data, alle spese per l'accertamento dei contributi e dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, si fa fronte con un contributo delle gestioni previdenziali interessate, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 8.

Nelle province in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25 giugno 1962, costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1963-64, titolo valido per il conseguimento, da parte dei lavoratori, alle prestazioni.

Sino alla stessa data rimangono altresì valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l'annata agraria 1960-61, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore controfirmata dai datori di lavoro.

Per le cancellazioni, provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati sentite le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, ogni qualvolta accerti che l'interessato ha perduto il titolo per la iscrizione nell'elenco.

Per le variazioni previste dai due commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, riguardanti la pubblicazione degli elenchi e la impugnativa delle loro risultanze.

ART. 8.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 9.

Nelle province di cui all'elenco allegato, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla data del 25 giugno 1962, costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1963-64, titolo valido per il conseguimento, da parte dei lavoratori, alle prestazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto dello stato della domanda e dell'offerta di lavoro in agricoltura, può prorogare la scadenza indicata al comma precedente fino ad un termine massimo di due anni, sentito il parere della Commissione centrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Identico.

Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore.

Per le cancellazioni, provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il titolo alla iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Identico.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano nei confronti dei lavoratori a rapporto fisso e dei mezzadri e coloni parziari.

ART. 9.

Nelle province in cui, antecedentemente alla data del 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dell'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, per ciascuna delle annate agrarie 1961-62 e 1962-63, a corrispondere, a titolo di acconto, un contributo commisurato all'importo dei contributi accertati, per gli stessi terreni, nell annata agraria precedente, salvo conguaglio attivo o passivo con le somme che risulteranno dovute in base all'impiego di manodopera accertato in ciascun anno per gli stessi terreni.

Per l'annata agraria 1961-62 l'acconto di cui al comma precedente è limitato all'80 per cento del contributo accertato per l'annata agraria 1960-61.

Per le suddette annate agrarie 1961-62 e 1962-63, i datori di lavoro, in parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, debbono presentare, entro 30 giorni dalla fine dell'annata agraria 1961-62 ed entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'annata 1962-63, una denuncia analitica della manodopera effettivamente impiegata.

Tale denuncia dovrà altresì precisare, oltre all'elenco nominativo della manodopera impiegata e delle giornate di lavoro da essa effettuate, anche l'estensione dei singoli fondi, le colture agrarie e forestali praticate, il bestiame allevato, le attività complementari ed accessorie.

In caso di omissione o di ritardata presentazione della denuncia, l'ente impositore provvede di ufficio avvalendosi anche dei dati acquisiti in precedenti accertamenti.

Per l'esame ed il controllo delle denuncie di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui all'articolo 3 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nonché la norma di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, n. 59.

Sulla base delle denuncie pervenute e degli elementi di indagine acquisiti ai sensi dei commi precedenti, gli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati determinano l'ammontare dei contributi dovuti per ciascuna annata agraria e ne danno comunicazione agli interessati.

Le disposizioni di cui ai commi primo e terzo del presente articolo non si applicano nei confronti dei lavoratori a rapporto fisso e dei mezzadri e coloni parziari.

ART. 10.

Nelle province di cui all'allegata tabella *A*, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, per ciascuna delle annate agrarie 1961-62 e 1962-63, a corrispondere, a titolo di acconto un contributo commisurato all'importo dei contributi accertati, per gli stessi terreni, nell'annata agraria precedente, salvo conguaglio attivo o passivo con le somme che risulteranno dovute in base all'impiego di manodopera accertato in ciascun anno per gli stessi terreni.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Avverso tale determinazione gli interessati hanno facoltà di ricorrere secondo le disposizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'articolo 3, commi 4°, 5° e 6°, della presente legge.

I contributi agricoli unificati dovuti per i salariati fissi e per i coloni e mezzadri restano determinati in quote capitarie annue ragguagliate a 300 giornate per i salariati fissi ed a 240 giornate per ogni componente il nucleo mezzadrile e colonico stabilmente addetto alla lavorazione del fondo.

ART. 10.

Nelle provincie di cui all'articolo precedente, gli interessati il cui rapporto contributivo relativo ad annate agrarie antecedenti al 1961-62 sia in contestazione o, comunque, non definito, e nei cui confronti sia stato accertato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un numero di giornate lavorative diverso da quello effettivamente impiegato, debbono produrre all'Ufficio per i contributi agricoli unificati competente per territorio, una denuncia analitica della manodopera effettivamente impiegata in ciascun anno, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza del diritto a rimborso di contributi già versati o del diritto a sgravio dei contributi già accertati ma non ancora riscossi.

Alla denuncia di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui ai commi 4°, 5°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 9.

Relativamente ai rapporti definiti prima dell'annata agraria 1961-62 non sono in nessun caso ammessi nuovi accertamenti, né richieste di ripetizione o di rimborso. Si intende a tutti gli effetti definito il rapporto, quando il contributo sia stato accertato e iscritto a ruolo, se l'accertamento o l'iscrizione a ruolo non siano stati impugnati a sensi di legge, da parte degli interessati, o se essi abbiano prestata comunque acquiescenza all'imposizione.

ART. 11.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è demandata all'Ispettorato del lavoro il quale, a tale scopo, potrà avvalersi, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati.

Identico.

Identico.

ART. 11.

Identico.

Alla denuncia di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui ai commi 4°, 5°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 10.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 12.

Sono abrogati l'articolo 4, commi 1° e 2°, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1308, ed ogni altra norma incompatibile od in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 13.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica ha facoltà di coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati e di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati e di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO.

TABELLA *A*

Agrigento	Matera
Avellino	Messina
Bari	Napoli
Benevento	Nuoro
Brindisi	Palermo
Cagliari	Pescara
Caltanissetta	Potenza
Campobasso	Bologna
Caserta	Reggio Calabria
Catania	Roma
Catanzaro	Salerno
Chieti	Sassari
Cosenza	Siracusa
Enna	Taranto
Foggia	Teramo
Frosinone	Trapani
L'Aquila	Viterbo
Lecce	